



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Scolastico Comprensivo
“Tancredi-Amicarelli”

Scuola dell'Infanzia e del 1° ciclo di istruzione

71037 – Monte Sant'Angelo (FG) – Via Tancredi, 1

Cofisco: 83003340714 – Cod. Meccanografico: FGIC83000X – Cod. Univoco: UF8BQ1

Tel.: 0884561218 – Fax: 0884561218 – Sito web: www.ictancrediamicarelli.edu.it – E-mail: fgic83000x@istruzione.it - fgic83000x@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI E SUE ARTICOLAZIONI

Deliberazione di Collegio n. 2 del 7 settembre 2022

ART. 1 – Riferimenti normativi.

La composizione e le competenze del collegio dei docenti sono stabilite dall'art. 7 del D.lgs. n. 297/94 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 – Composizione.

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente in servizio nell'istituto. È presieduto dal dirigente scolastico o, in caso di suo impedimento, dal collaboratore vicario.

Alle riunioni del collegio è ammessa la sola componente docenti oltre al dirigente scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale assunta a maggioranza assoluta (metà più uno degli aventi diritto).

Ciascun docente ha il diritto-dovere di partecipare a tutte le sedute del collegio. La giustificazione delle assenze avviene secondo le modalità previste dal CCNL. L'assenza è giustificata d'ufficio in caso di congedo ordinario o straordinario.

ART. 3 – Competenze.

Il collegio dei docenti ha le attribuzioni e le competenze indicate dal D.lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni. In modo peculiare, è chiamato ad attuare la funzione primaria dell'istituzione scolastica, che è quella didattica ed educativo-formativa.

In tale ambito, ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.

In modo specifico e a titolo esemplificativo, il collegio dei docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di didattica. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto, formula proposte al dirigente scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche;
- c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- d) elabora ed approva il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (PTOF);
- e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- f) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- g) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità dell'art. 276 e seguenti;
- h) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;

- i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto;
- j) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
- k) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;
- l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-socio-pedagogici e di orientamento;
- m) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 4 – Convocazione.

- a) Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario previsto dal piano delle attività e, in ogni caso, almeno una volta per trimestre o quadrimestre. Il dirigente scolastico ha comunque facoltà di convocare il collegio ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
- b) Il collegio dei docenti viene convocato dal dirigente scolastico o suo delegato – in caso di assenza o impedimento del dirigente – a mezzo di avviso scritto, con preavviso non inferiore a cinque giorni. In caso di estrema urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore. L'avviso di convocazione deve indicare l'o.d.g. con gli argomenti da trattare nella seduta, la data, il luogo, l'ora di inizio e di fine seduta.
- c) Il collegio dei docenti può essere altresì convocato quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e ne indichi l'ordine del giorno. In questo caso il collegio dovrà essere convocato entro dieci giorni dalla data di ricezione a protocollo della richiesta.
- d) Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, nel periodo di tempo compreso tra il primo settembre e il trenta giugno.
- e) Il dirigente scolastico, in caso di motivata necessità ed urgenza, può integrare l'o.d.g. con il parere unanime dei presenti.
- f) Ogni componente del collegio dei docenti può richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti all'o.d.g. Tale richiesta deve essere fatta nel corso della seduta del collegio, per l'iscrizione all'o.d.g. della seduta successiva oppure, per iscritto, al dirigente scolastico, almeno cinque giorni prima della convocazione del collegio.
- g) Qualora la seduta venga sospesa e la trattazione dei rimanenti argomenti sia rinviata ad altra seduta, il dirigente avrà cura di informare gli assenti.
- h) Il collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti all'istituto comprensivo oppure in sedute differenziate a seconda dell'o.d.g.
- i) Il dirigente scolastico mette a disposizione dei docenti tutto il materiale informativo relativo agli argomenti all'o.d.g. almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 5 – Durata.

- a) Ogni seduta del collegio dei docenti si svolge entro la durata massima di tre ore. All'ora di scadenza indicata nella convocazione, nel caso in cui l'ordine del giorno non sia esaurito, sarà conclusa la trattazione dell'argomento in corso, la riunione sciolta ed il collegio riconvocato.
- b) Il dirigente scolastico può chiedere che l'adunanza prosegua oltre il tempo indicato: su questa richiesta si decide a maggioranza dei presenti.

ART. 6 – Articolazioni del Collegio: Collegi d'Ordine e Dipartimenti per campi di esperienza o aree disciplinari/discipline Interclasse/Intersezione.

- a) Il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo "Tancredi-Amicarelli" di Monte Sant'Angelo può articolarsi in Collegi d'ordine (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado) presieduti dal Dirigente o da un delegato. I Collegi d'Ordine sono convocati e regolati così come disposto al precedente art. 4.

- b) I Collegi d'Ordine hanno funzione preparatoria alla discussione dei punti all'o.d.g. del Collegio dei docenti, benché possano trattare specifici punti inerenti al funzionamento e all'organizzazione didattica; in tale occasione i Collegi esprimono pareri e orientamenti di cui viene tenuta traccia scritta, a cura del segretario indicato dal presidente, posta in allegato al registro dei verbali del Collegio dei docenti.
- c) I Collegi d'Ordine non hanno autonomo potere deliberante se non per le materie espressamente indicate dalla legge (es. adozione dei libri di testo) e singolarmente precisate nell'o.d.g.
- d) Il Collegio dei Docenti si articola in Dipartimenti per aree disciplinari/discipline relativi alla Scuola Secondaria di 1° grado. Essi agiscono come organi di proposta e di gestione didattica.
- e) Ciascun Dipartimento è costituito dai docenti della medesima disciplina o di aree disciplinari affini. È presieduto e coordinato da un docente designato dal Collegio dei docenti e nominato dal Dirigente. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti individuato dal coordinatore.
- f) Il Dipartimento è convocato per la prima volta dal Dirigente scolastico e successivamente o dal Dirigente scolastico o dal coordinatore del Dipartimento, secondo le esigenze.
- g) Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono il Dipartimento. I componenti il Dipartimento decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
- h) Copia del verbale di ciascuna seduta del Dipartimento è trasmessa al Dirigente scolastico affinché sia depositata nell'apposito registro. Tale deposito ha carattere obbligatorio.
- i) Il Dipartimento deve riferire al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.

ART. 7 – Articolazioni del Collegio: le Commissioni.

- a) Il Collegio dei docenti nomina Commissioni per lo studio di particolari questioni o per compiere lavori preparatori in ordine a tutte le materie nelle quali ha specifica competenza.
- b) Ogni Commissione è presieduta dalla Funzione strumentale d'area o da un docente indicato dal Collegio con funzione di coordinatore.
- c) La Commissione è convocata per la prima volta dal Dirigente scolastico e successivamente dal coordinatore.
- d) Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei membri che compongono la Commissione.
- e) I componenti la Commissione decidono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
- f) La Commissione riferisce al Collegio sulle questioni di competenza, secondo i termini stabiliti all'atto della sua costituzione.
- g) Il Collegio dei docenti, sentito il relatore, delibera in via definitiva sulla materia oggetto di studio o di preparazione da parte della Commissione.

ART. 8 – Attribuzioni della presidenza del Collegio dei Docenti.

Il Presidente presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:

- apre la seduta;
- dà la parola;
- guida e modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- illustra le proposte e precisa i termini delle questioni trattate;
- può affidare ad un docente l'illustrazione delle proposte;
- stabilisce la sequenza delle votazioni;
- proclama l'esito delle votazioni;
- dichiara sciolta la seduta del Collegio;
- cura l'ordinato svolgersi dei lavori ed il rispetto delle norme del Regolamento del Collegio.

ART. 9 – Segretario del Collegio e verbali.

- a) Il Presidente attribuisce le funzioni di Segretario del Collegio dei docenti ad uno dei docenti collaboratori.
- b) Il Segretario redige, su apposito registro, processo verbale di ciascuna seduta del Collegio, firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

- c) Il verbale deve contenere il giorno e l'ora della convocazione, il numero dei presenti, il nome degli assenti, l'ordine del giorno, gli elementi principali della discussione, il risultato delle votazioni e il dispositivo delle deliberazioni. Ogni docente ha diritto di chiedere, in corso di seduta, che nel verbale siano trascritte sue eventuali dichiarazioni.
- d) Nel corso di ogni seduta, il Collegio procede alla redazione e approvazione del verbale della stessa.

ART. 10 – Svolgimento delle sedute.

- a) La presenza dei componenti il Collegio dei docenti viene accertata mediante appello nominale e/o firma da apporre su apposito foglio, da restituire al segretario per essere allegato al verbale. Accertata la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti), il Presidente dà inizio ai lavori. In mancanza del numero legale, entro trenta minuti dall'ora fissata, la seduta è dichiarata deserta; viene, comunque, redatto verbale con l'indicazione dei nominativi dei docenti assenti.
- b) Concluse le formalità preliminari, il Presidente, dopo eventuali comunicazioni che ritiene utile fornire, avvia la discussione illustrando ciascun argomento, secondo l'o.d.g. Prima che inizi il dibattito è consentito richiedere eventuali chiarimenti.
- c) Nel corso dei lavori ogni docente può richiedere al Presidente di procedere alla verifica del numero legale. Qualora ne accerti la mancanza, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
- d) Il Collegio è il luogo privilegiato del confronto democratico, che si realizza attraverso la partecipazione e il proficuo contributo dei docenti. Tutti possono prendere la parola sugli argomenti posti all'o.d.g., dopo averne fatto richiesta al Presidente. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia ottenuto la parola dal Presidente.
- e) Il Presidente regola la discussione consentendo a tutti di poter intervenire secondo l'ordine delle richieste avanzate e per non più di cinque minuti. È consentita a ciascun docente la possibilità di replica, per non più di due minuti.
- f) Non sono ammessi dibattiti tra gruppi di persone o dialoghi; ogni intervento deve riguardare l'argomento in discussione e deve apportare pertinenti contributi al dibattito.
- g) Nessuno può interrompere chi parla tranne il Presidente, per un richiamo al Regolamento del Collegio.
- h) Il Presidente, dopo aver dato la parola ai componenti che ne abbiano fatto richiesta, apre e dichiara chiusa la discussione.

ART. 11 – Mozioni.

- a) All'inizio, nel corso e al termine della discussione di ogni singolo punto all'o.d.g., ciascun componente del Collegio può presentare mozioni, tanto in forma orale che scritta, sia di carattere procedurale (mozioni d'ordine) sia concernenti la sostanza degli argomenti in discussione (mozioni deliberative).
- b) Il presentatore della mozione ha diritto ad un breve intervento illustrativo di durata non superiore a cinque minuti.
- c) Per le mozioni d'ordine non si dà luogo a dibattito; è consentito solo a due componenti del Collegio prendere la parola, uno a favore e uno contro, con interventi di due minuti. Al termine degli interventi le mozioni d'ordine vengono poste ai voti.
- d) Le mozioni di carattere deliberativo, in qualunque momento siano presentate, vanno poste in votazione al termine della discussione dell'argomento in oggetto.

ART. 12 – Votazione.

- a) Il Collegio può deliberare solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e su quelli oggetto di integrazione di cui al precedente art. 4, lett. e), f).
- b) Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo.
- c) La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Collegio decida di procedere alla votazione per singole parti. I docenti votano per alzata di mano oppure per appello nominale, quando un componente del Collegio lo richieda. Si vota a scrutinio segreto per le sole deliberazioni riguardanti questioni di persone. In tal caso, ad inizio seduta, il

Collegio designa tre docenti, di cui uno assume la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori. La votazione avviene mediante scheda da depositarsi all'interno di un'apposita urna.

- d) terminate le operazioni di voto, a meno che non si siano evidenziate anomalie o irregolarità, le stesse non possono essere riaperte per il sopraggiungere di altri componenti.
- e) Le deliberazioni sono adottate:
 - a maggioranza semplice (più della metà dei voti dei presenti);
 - a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (ossia non calcolando i voti di astensione e i voti non resi) nel caso di deliberazioni su questioni nelle quali il Collegio è tenuto per norma a deliberare e non si sia raggiunta la maggioranza semplice.
- f) Nel caso in cui ci siano due proposte messe in votazione, è deliberata quella che abbia raccolto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi per deliberazioni di cui al punto 2, ovvero la maggioranza semplice per deliberazioni di cui al punto 1.
- g) Nel caso infine ci siano più di due proposte alternative in votazione, si procede a una prima votazione. Qualora nessuna proposta ottenga la maggioranza semplice, si procede al ballottaggio tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli, secondo la procedura descritta al punto 3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 13 – Revoca di deliberazioni precedenti.

Il Collegio può adottare deliberazioni che comportino modifiche o revoche di deliberazioni già approvate. Tali modifiche o revoche sono prese a maggioranza assoluta (più della metà degli aventi diritto, e non solo dei presenti).

ART. 14 – Conclusione delle sedute.

- a) Il Presidente dichiara chiusa la seduta del Collegio dei Docenti allorché si è conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'o.d.g. Quando, all'ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta e comunica che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
- b) Nel caso in cui venga rilevata l'urgenza di trattare tutti gli argomenti all'o.d.g. e non sia stata prevista nell'avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il Presidente ha facoltà di decidere di non sospendere la riunione, fino all'esaurimento dei punti iscritti all'o.d.g.
- c) Di norma non è consentito ad alcun componente il Collegio di lasciare l'assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta.

ART. 15 – Modalità a distanza di svolgimento delle sedute.

- a) In casi eccezionali, quali quelli legati a emergenza sanitaria, le riunioni del Collegio dei Docenti e sue articolazioni potranno svolgersi in modalità a distanza.
- b) Nel caso in cui il docente avesse difficoltà di connessione alla rete Internet, lo stesso potrà avvalersi della strumentazione presente a scuola e quindi partecipare alla riunione presso la Sede dell'Istituto in aula appositamente predisposta, previa prenotazione in segreteria entro le ore 9.00 del giorno della seduta.
- c) Atteso che l'identificazione dei partecipanti dovrà avvenire esclusivamente tramite account d'Istituto (nome.cognome@ic.tancrediamicarelli.edu.it), coloro che dovessero utilizzare altro account dovranno presentare alla Dirigente formale giustificazione (tramite PEC o brevi manu); in caso di reiterazione di tale comportamento, il docente sarà considerato assente ingiustificato.
- d) Per quanto non previsto nei suddetti punti, si rimanda al Regolamento di Istituto.

ART. 16 – Norme finali.

- a) Il presente Regolamento, approvato dal Collegio dei Docenti, entra in vigore a partire dalla data di approvazione ed ha validità fino a quando non viene espressamente modificato.
- b) Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento sono possibili previa approvazione da parte dei due terzi dei presenti.
- c) Il rispetto del presente regolamento è un atto dovuto, in quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.